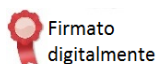


Pubblicato il 30/10/2026



N. 02953/2026 **REG.PROV.COLL.**
N. **01455/2026 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1455 del 2026, proposto da Federazione nazionale Pro Natura Aps, LEAL – Lega antivivisezionista ETS, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dagli avvocati Luca D'Agostino, Aurora Rosaria Loprete, Mariachiara Giovinazzo, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;

contro

Regione Siciliana, in persona del Presidente *pro tempore*, Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, in persona dell'Assessore *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;

nei confronti

della Federazione Italiana della Caccia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Accursio Gagliano, Accursio Augello, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

L.C.S. - Liberi Cacciatori Siciliani, A.N.Ca. - Associazione Nazionale Cacciatori, Associazione Italcaccia Sicilia, Comitato Regionale Anuumigratoristi Sicilia, Federazione Siciliana della Caccia, Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro - Delegazione per la Sicilia, Associazione Nazionale Libera Caccia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato Alfio Barbagallo, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia (intervenant *ad opponendum*);

***per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,***

del Decreto Assessoriale n. 129/Gab del 21.05.2026, a firma dell'Assessore Luca Rosario Luigi Sammartino, recante l'approvazione del “*Calendario Venatorio 2026-2027*” della Regione Siciliana e dei relativi allegati, pubblicato sul sito *web* istituzionale in pari data e, per estratto, sulla GURS;

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, antecedente o conseguente, ivi compresi i verbali del Comitato Regionale Faunistico Venatorio delle sedute del 19/03/2026 e del 20/05/2026.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Federazione Italiana della Caccia;

Visto l'atto di intervento *ad opponendum* di L.C.S. - Liberi Cacciatori Siciliani, A.N.Ca. - Associazione Nazionale Cacciatori, Associazione Italcaccia Sicilia, Comitato Regionale Anuumigratoristi Sicilia, Federazione Siciliana della Caccia, Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro - Delegazione per la Sicilia, Associazione Nazionale Libera Caccia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2026 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 19 giugno 2026 alla "Regione Sicilia", all'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana ed alla Federazione Italiana della Caccia, e quindi depositato il successivo 29 giugno, le associazioni in epigrafe indicate hanno chiesto l'annullamento, previa sospensione cautelare, del decreto assessoriale n. 129/Gab del 21 maggio 2026, recante l'approvazione del "*Calendario Venatorio 2026-2027*" della Regione Siciliana e dei relativi allegati.

Hanno dedotto, avverso tale provvedimento, i motivi di ricorso che possono come di seguito sintetizzarsi.

I. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 9 e 10 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 – Violazione dei principi di pianificazione faunistico-venatoria – Difetto assoluto di presupposto, difetto di istruttoria ed eccesso di potere per illogicità manifesta e sviamento. Illegittimità del calendario venatorio regionale adottato in assenza di un piano faunistico-venatorio aggiornato (piano fermo al 2018).

Gli articoli 9 e 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 delineano un sistema fondato sulla pianificazione faunistico-venatoria preventiva e programmata dell'intero territorio agro-silvo-pastorale nazionale, nel quale alle regioni è affidato il compito di

elaborare piani faunistico-venatori regionali e provinciali, nel rispetto dei quali potrà disciplinarsi annualmente l'attività di caccia, mediante i calendari venatori.

Secondo parte ricorrente, dunque, il calendario dovrebbe necessariamente fondarsi su un piano faunistico-venatorio aggiornato; pertanto, il calendario impugnato, adottato in presenza di un piano faunistico-venatorio regionale risalente al 2013, sarebbe viziato per eccesso di potere, sotto il profilo del difetto assoluto di presupposto, del difetto di istruttoria e della illogicità, in quanto non preceduto dal necessario vaglio aggiornato della sostenibilità del prelievo.

II. Violazione e falsa applicazione dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dell'art. 19 della Legge Regionale siciliana 1 settembre 1997, n. 33. Violazione della direttiva 2009/147/ce (direttiva "Uccelli") e dei criteri del key concepts document (KCD) aggiornato al 2025. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza assoluta di motivazione in ordine allo scostamento dal parere obbligatorio ISPRA.

Sotto altro profilo, il calendario venatorio impugnato sarebbe viziato, nella parte in cui dispone l'anticipazione della stagione venatoria già prima della terza domenica del mese di settembre (c.d. preapertura), in aperto contrasto con le raccomandazioni tecnico-scientifiche espresse dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) nella nota prot. 20567/2026 ed in assenza di alcuna motivazione tecnico-scientifica rafforzata, idonea a superare il parere dell'ISPRA.

III. Violazione dei principi di precauzione e di tutela della biodiversità. Illegittimità in ordine alla mancata previsione della moratoria di prelievo per la fauna in stato di conservazione sfavorevole in particolare la Streptopelia Turtur - Tortora selvatica.

Il Calendario Venatorio impugnato, ancora, sarebbe illegittimo laddove non ha previsto il divieto assoluto del prelievo venatorio in relazione alla Tortora selvatica, in linea con i più aggiornati dati scientifici del *Pan-European Common Bird Monitoring Scheme - PECBMS*, richiamati dal menzionato parere ISPRA, che

dimostrerebbero che la popolazione centro-orientale di tale specie ha toccato il minimo storico nel 2024, con un trend *“in declino moderato”*; i più recenti dati PECBMS confermerebbero la prosecuzione del declino ed il peggioramento dello stato della popolazione, che nel 2024 avrebbe raggiunto il livello più basso dell'intera serie storica, dopo una riduzione del 46% dal 2005; in tale quadro, la raccomandazione tecnica formulata per la *flyway* centro-orientale (in cui si inserisce il territorio siciliano) è quella di applicare il criterio del “prelievo zero”.

In assenza di dati regionali specifici, di un sistema effettivo di monitoraggio dei prelievi, di un carniere digitale idoneo a consentire controlli in tempo reale e di un apparato di vigilanza sufficiente a garantire il rispetto dei limiti, l'inclusione della Tortora selvatica tra le specie cacciabili si tradurrebbe in una violazione del principio di precauzione e dell'obbligo di assicurare un livello elevato di protezione della biodiversità.

IV. Violazione della Direttiva 2009/147/ce (Direttiva “Uccelli”) e carenza di motivazione con riferimento ai criteri delineati nella Guida interpretativa alla Direttiva uccelli elaborata dalla Commissione europea.

L'amministrazione regionale avrebbe errato nel consentire il prelievo degli esemplari delle specie Tortora, Allodola, Quaglia e Moriglione, motivando tale decisione sul rilievo che la popolazione della Tortora avrebbe avuto un moderato aumento in Sicilia dal 2020 al 2025, che l'andamento demografico dell'Allodola sarebbe stabile e che per le specie Quaglia e Moriglione sarebbe assente qualsiasi rischio.

Secondo parte ricorrente, invece, si sarebbe dovuto considerare che tali specie rientrano tra quelle protette, contemplate dall'allegato II della direttiva 2009/147/ce e la cui autorizzazione alla caccia è regolata dall'art. 7 di tale testo normativo, che, al paragrafo 1, stabilisce: *“In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate all'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione*

nazionale. Gli Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione”.

L'amministrazione, dunque, avrebbe potuto consentire l'autorizzazione alla caccia di tali specie solo tenendo in considerazione gli elementi contemplati da tale disposizione e, in particolare, le azioni di conservazione intraprese, anche da altri Stati membri, nell'area di distribuzione, la quale - trattandosi di specie migratorie - si dovrebbe intendere estesa all'intero territorio europeo.

In linea con quanto previsto dal par. 4 dello stesso art. 7 (*“Gli Stati membri si accertano che l'attività venatoria [...] rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda la popolazione delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2”*), l'Assessorato, inoltre, avrebbe dovuto consentire lo sfruttamento a fini venatori di tali specie solo se *“sostenibile”*, ossia tale da garantire il mantenimento delle popolazioni delle specie in uno stato di conservazione soddisfacente; in tale ottica, le motivazioni addotte dall'Assessorato a sostegno della scelta di consentire il prelievo venatorio della Tortora e dell'Allodola (fondate, quanto alla prima, sulla stabilità del dato demografico nazionale e sul moderato aumento di quello regionale e, quanto alla seconda, sulla stabilità del dato demografico dal 2015 al 2024) non sarebbero adeguate.

Premesse tali considerazioni sulla pretesa illegittimità del provvedimento gravato, dunque, le associazioni ricorrenti hanno chiesto la sospensione dell'efficacia del c.v. *“almeno”* nella parte in cui consente la pre-apertura e l'apertura della caccia alla Tortora selvatica e all'Allodola (cfr. pag. 22 del ricorso).

Si sono costituite in giudizio le associazioni L.C.S. - Liberi cacciatori siciliani, A.N.CA. - Associazione nazionale cacciatori, Italcaccia Sicilia, Comitato regionale

ANUU Migratoristi Sicilia, Federazione siciliana della caccia (che, per il vero, non erano state evocate in giudizio).

Le medesime associazioni, con atto non notificato, sono intervenute nel giudizio *ad opponendum*; con tale atto, hanno eccepito la non integrità del contraddittorio, per non essere stato il ricorso notificato a tutte le associazioni venatorie regionali riconosciute ai sensi dell'art. 34 l.r. 33/97 e a tutte le associazioni venatorie nazionali riconosciute ex art. 34 l. 157/92; sotto altro profilo, hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva della LEAL - Lega Antivivisezionista ETS; nel merito, hanno dedotto l'infondatezza del ricorso.

Si è costituita in giudizio, con memoria (precedentemente notificata alle controparti), da valere anche quale atto di intervento, la Federazione italiana della caccia - Consiglio regionale della Sicilia.

Quest'ultima ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica a tutte le associazioni venatorie riconosciute.

Infine, si sono costituite in giudizio la Presidenza della Regione Siciliana e l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Le amministrazioni regionali hanno eccepito:

- la nullità dell'evocazione in giudizio della Regione Siciliana;
- il difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Regione siciliana;
- la sopravvenuta carenza di interesse in ordine alla domanda cautelare, nella parte relativa al prelievo dell'Allodola; tale ultima eccezione è stata motivata sul rilievo che, con D.A. n. 190/Gab del 20 luglio 2026, l'amministrazione aveva corretto il limite giornaliero di prelievo dell'Allodola, riportandolo alla misura di 5 capi (a fronte dei 25 stagionali già correttamente indicati), ossia quella raccomandata dall'ISPRA.

Con ordinanza n. 481 del 29 luglio 2026, questo Tribunale, ritenendo sussistenti profili di fondatezza del ricorso, ha accolto la domanda cautelare, con l'effetto - previsto

dall'art. 18, co. 4 ult. periodo della l. 157/1992, nel testo introdotto dall'art. 1, co. 551, lettera d), della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (*“Qualora la domanda cautelare sia accolta, fino alla pubblicazione della sentenza che definisce il merito, l'attività venatoria è consentita nei termini di cui ai commi 1 e 1-bis e riacquistano efficacia i limiti di prelievo e gli orari giornalieri fissati da ciascuna regione con l'ultimo calendario venatorio legittimamente applicato”*) - di consentire interinalmente l'attività venatoria nei termini di cui ai commi 1 e 1-bis del medesimo art. 18 e con i limiti di prelievo e gli orari giornalieri fissati dall'Assessorato resistente con l'ultimo calendario venatorio legittimamente applicato; inoltre, in accoglimento delle richieste in tal senso formulate dalle ricorrenti, ha disposto che si provvedesse all'integrazione del contraddittorio con notifica per pubblici proclami, nei confronti delle associazioni venatorie riconosciute *ex lege* ai sensi degli artt. 34 l. 157/92 e 35 l.r. 33/97, nonché delle eventuali associazioni riconosciute con provvedimento amministrativo (cfr. art. 34, co. 3 l. 157/92 e art. 34, co. 4 l.r. 33/97).

Con ordinanza n. 296 del 4 novembre 2026, il C.G.A.R.S., in parziale accoglimento dei ricorsi in appello proposti avverso la descritta decisione cautelare, ha inibito l'attività venatoria nel periodo della pre-apertura con esclusivo riguardo alla Tortora, consentendola, nel periodo successivo, entro i limiti dell'ultimo calendario venatorio regolarmente approvato ed ha ripristinato integralmente l'efficacia del calendario venatorio impugnato, in relazione alle previsioni inerenti tutte le altre specie, ivi incluse le date di c.d. preapertura.

Il giudice d'appello è pervenuto a tale decisione ritenendo, con ampie motivazioni:

- di dovere escludere l'efficacia dell'ordinanza cautelare appellata in relazione all'attività venatoria inerente la specie volatile dell'Allodola, non essendo stato il d.a. n. 190/Gab del 20 luglio 2026, sopravvenuto in corso di causa, espressamente contestato dalle associazioni ricorrenti;

- che l'ordinanza di primo grado fosse affetta da ultrapetizione, nella parte relativa alle specie diverse dalla Tortora e dall'Allodola, per avere le associazioni ambientaliste ricorrenti domandato la sospensione dell'efficacia del d.a. n. 129/GAB del 21 maggio 2026 limitatamente alle previsioni relative alla pre-apertura per la specie *Streptopelia Turtur* e anche successivamente per le specie *Streptopelia Turtur* e *Alauda arvensis* (ma, sul punto, si cfr. l'intestazione del ricorso e le motivazioni sottese alla domanda cautelare, p. 22 del ricorso);

- che non sia stata soddisfatta, nel caso di specie, l'esigenza di un controllo periodico della fauna e della flora territoriale, espressa dal legislatore regionale con la previsione dell'obbligo di revisione quinquennale del piano faunistico-venatorio.

In vista della pubblica udienza fissata per la trattazione nel merito del ricorso, le parti hanno ulteriormente dedotto, insistendo nelle rispettive richieste; l'amministrazione regionale, in particolare, ha sostenuto, quanto all'impugnazione delle parti del calendario venatorio relative all'Allodola, che la doglianza sarebbe ormai priva di oggetto, dopo che, con il d.a. n. 190/Gab del 20 luglio 2026, l'amministrazione ha ricondotto il limite giornaliero alla misura di cinque capi, *“esattamente conforme a quella raccomandata dall'ISPRA e già enunciata all'art. 4 dell'Allegato I”*.

Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2026, parte ricorrente ha dichiarato la persistenza dell'interesse all'impugnazione anche in relazione alle parti del provvedimento gravato inerenti l'Allodola; la difesa dell'amministrazione ha sostenuto che la questione debba ritenersi superata in ragione dell'intervenuto decorso del periodo delle c.d. pre-aperture; la causa è stata trattenuta per la decisione.

Preliminarmente, il collegio prende in esame, per ritenerne la fondatezza, l'eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato e relativa all'inammissibilità dell'impugnazione, sotto il (solo) profilo della evocazione in giudizio del soggetto indicato come *“Regione Sicilia”*.

È noto, invero, che l'ente territoriale "*Regione Sicilia*" non possiede, al pari dello Stato italiano, soggettività unitaria e dunque legittimazione processuale autonoma, essendo le sue competenze istituzionali ripartite per materie e funzioni omogenee fra gli Assessorati, dotati, ai sensi dell'art. 20, comma 1, dello Statuto regionale, di autonomia e rilevanza esterna, e la Presidenza della Regione (cfr., *ex multis*, Cass. Civ., Sez. III, n. 5882/1995).

Le considerazioni appena rese non tolgono, tuttavia, che il ricorso sia stato ritualmente notificato anche all'Assessorato che ha adottato il provvedimento impugnato, con la conseguenza che il gravame deve ritenersi ammissibile.

In accoglimento dell'istanza avanzata dalla difesa delle amministrazioni, poi, deve essere estromessa dal giudizio la Presidenza della Regione, trattandosi di soggetto estraneo all'adozione del provvedimento impugnato.

È invece infondata l'eccezione relativa ad un supposto venir meno dell'interesse all'annullamento delle parti del calendario gravate e inerenti la specie *Alauda arvensis*.

Tale eccezione – che, pure, ha trovato condivisione nel grado di appello della fase cautelare del giudizio (ma a seguito del sommario vaglio proprio della detta fase) – non merita condivisione.

Come emerge dalla sopra resa sintesi del ricorso in esame, invero, quanto alla specie in questione, il calendario venatorio è stato impugnato:

- a. nella parte in cui ha consentito il prelievo venatorio di tale specie piuttosto che la moratoria annuale (e non, dunque, solo laddove è stato previsto il prelievo oltre i limiti di 5 capi giornalieri e 25 stagionali per cacciatore);
- b. per contrasto con le direttive europee 2009/147/ce e 92/43/CEE (e non per contrasto con il parere ISPRA).

Ne consegue che:

- l'adeguamento del c.v., per effetto del d.a. 190/26, alle raccomandazioni ISPRA – il quale, comunque, ha in realtà raccomandato la moratoria del prelievo e solo in via subordinata il limite di capi (cfr. pag. 12 del parere: *“sarebbe opportuno prevedere una moratoria temporanea del prelievo venatorio, o in subordine, stabilire una forte limitazione del numero di capi abbattibili...”*) – non incide in alcun modo sull'oggetto della domanda di annullamento, che, per l'appunto, deve essere individuato nella contestata previsione che consente il prelievo di tale specie nel corso della stagione venatoria; previsione la cui lesività permane pur a seguito dell'introduzione del detto numero massimo di capi abbattibili;

- tale adeguamento non fa venir meno neppure l'attualità delle censure mosse, che non attengono in alcun modo al contrasto tra calendario e parere dell'Istituto, ma, come si è detto, alla presunta violazione del diritto europeo.

In altre parole, è errato il presupposto su cui si fonda l'eccezione in esame, ossia che la domanda in questione *“muove dall'assunto che il carniere giornaliero (10 capi) eccedesse la misura raccomandata dall'ISPRA (5 capi): premessa di fatto che, per effetto del D.A. n. 190/Gab, non sussiste più”* (così la difesa dell'amministrazione regionale): nessun rilievo in tal senso, in realtà, è stato mosso in ricorso; piuttosto, ciò che si è lamentato, è il mancato esercizio del potere previsto dall'art. 18, co. 4 l.r. 33/1997, il quale consente, *“per motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, paesaggistiche, naturalistiche, stagionali o climatiche o per malattie o per altre calamità”*, di vietare la caccia o ridurre i periodi per determinate specie, in deroga ai periodi venatori previsti dall'art. 19, co. 1 del medesimo testo normativo.

Occorre precisare, infine, che - poiché il d.a. 190/26 non ha inciso sulla previsione contestata in ricorso (ossia la cacciabilità dell'Allodola, in luogo del divieto assoluto) - non era neppure necessario che parte ricorrente contestasse tale sopravvenuto provvedimento, che non è intervenuto sulla primaria lesività lamentata e contestata in

ricorso (*repetita iuvant*: consentire il prelievo di tale specie nel corso della stagione venatoria in questione).

Sempre in via pregiudiziale, va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica del medesimo a tutte le associazioni venatorie riconosciute.

Non può, invero, ritenersi che l'art. 18, co. 4 della legge 157/1992, nel prevedere che "*le associazioni venatorie riconosciute sono parti necessarie del giudizio*", abbia innovato – quanto all'impugnazione del calendario venatorio - rispetto alle generali previsioni processuali, per le quali il ricorso è ritualmente notificato ad uno soltanto dei controinteressati, salva la successiva integrazione del contraddittorio (41, co. 2 e 49, co. 1 c.p.a.).

La diversa interpretazione della previsione in esame, suggerita dalla controinteressata Italcaccia, oltre a non risultare coerente con le appena richiamate disposizioni del codice del processo amministrativo, più a monte, renderebbe la norma di recente introduzione (la cui conformità a Costituzione è stata, sotto altri profili, posta in dubbio dal T.A.R. Veneto, sez. IV, con ord. n. 1037/26, ancora *sub iudice*) palesemente incostituzionale, per violazione del diritto di difesa, tenuto conto del breve termine concesso per proporre l'impugnazione (ridotto a soli trenta giorni) e della molteplicità delle associazioni venatorie riconosciute (tra cui dovrebbero annoverarsi quelle riconosciute *ex lege*, ai sensi degli artt. 34, co. 5 l. 157/92 e 35 l.r. 33/97 e quelle riconosciute con provvedimento amministrativo, ministeriale o assessoriale, *ex artt.* art. 34, co. 3 l. 157/92 e 34, co. 4 l.r. 33/97), di cui, peraltro, non risulta pubblicato alcun albo.

Ancora in via pregiudiziale, va ulteriormente osservato che l'atto di intervento proposto dalle associazioni L.C.S. - Liberi cacciatori siciliani, A.N.CA. - Associazione nazionale cacciatori, Italcaccia Sicilia, Comitato regionale ANUU Migratoristi Sicilia, Federazione siciliana della caccia non risulta essere stato notificato alle altre parti del giudizio, come previsto dall'art. 50, co. 2 c.p.a.

Tuttavia - poiché tali associazioni sono state successivamente evocate in giudizio in quanto parti necessarie, per effetto dell'integrazione del contraddittorio con notifica per pubblici proclami – si può prescindere da tale rilievo e le deduzioni difensive rese da tale parte possono prendersi in esame.

In particolare, tali associazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione a ricorrere dell'associazione LEAL - Lega Antivivisezionista ETS.

A tale riguardo, il collegio osserva che – come è stato affermato dal Consiglio di Stato in occasione di altro ricorso proposto dalla medesima associazione – ricorrono, in capo alla LEAL, due dei tre presupposti, di elaborazione pretoria, necessari affinché possa riconoscersi legittimazione attiva in capo ad associazioni ambientaliste diverse da quelle ricomprese nell'elenco approvato con decreto del Ministro dell'Ambiente.

In particolare, è stato riconosciuto che tale associazione persegue statutariamente, in modo non occasionale, obiettivi di tutela ambientale e che la medesima è dotata di un assetto organizzativo stabile (Cons. Stato, sez. IV, 17 marzo 2022, n. 1937); quanto al terzo requisito (area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume lesa), è stata prodotta agli atti del giudizio documentazione attestante l'operatività sul territorio regionale dell'associazione in questione.

L'eccezione è, dunque, infondata.

Infine, sempre in via pregiudiziale, con riferimento alla persistenza dell'interesse all'annullamento del c.v. nella sua integrità (ivi comprese le parti del provvedimento, quali quelle relative alle preaperture, che hanno interamente spiegato i loro effetti) il collegio intende dare continuità all'orientamento seguito dalla sezione, che, pur consapevole della presenza di un diverso avviso giurisprudenziale, ha già in passato ritenuto la concreta utilità del pronunciamento giurisdizionale relativo ad un calendario venatorio non più efficace, ai fini della predisposizione dei prossimi

calendari (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, n. 388 dell'1 febbraio 2024 e n. 3691 del 20 dicembre 2022).

Ciò premesso e passando all'esame del primo motivo di ricorso, il collegio ne ritiene la fondatezza, sulla base delle seguenti considerazioni.

L'art. 14 lett. 1) dello Statuto speciale siciliano riserva alla potestà legislativa esclusiva della regione la competenza in materia di pesca e caccia.

L'art. 15 l.r. 33/1997 disciplina il piano regionale faunistico-venatorio quale *“strumento di pianificazione, nel territorio agro-silvo-pastorale della Regione, delle destinazioni differenziate del territorio medesimo, delle prescrizioni, dei divieti e vincoli e di ogni altro intervento per la tutela della fauna selvatica e per la sua riproduzione naturale”*, prevedendo che tale strumento pianificatorio determini, tra l'altro, *“i criteri e gli interventi per il ripopolamento di specie di fauna selvatica la cui presenza si sia rarefatta in Sicilia”*, *“i criteri per la autorizzazione e la regolamentazione delle aziende faunistico-venatorie e per le aziende agro-venatorie”* nonché i criteri per la destinazione del territorio a caccia riservata a gestione privata, a centri privati di produzione di selvaggina, ad allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alle aziende agro-venatorie, alle aziende faunistico-venatorie, a centri privati di produzione di selvaggina e ad allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento.

La pianificazione faunistico-venatoria, ai sensi dell'art. 14, co. 1 del medesimo testo normativo, è finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive delle popolazioni e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla conservazione e regolamentazione del prelievo venatorio.

Con il calendario venatorio – che, ai sensi dell'art. 18 co. 1 della legge regionale in esame, deve essere annualmente adottato dal competente Assessore regionale – è disciplinata l'attività venatoria, per i periodi e le specie indicati all'art. 19, con

l'indicazione del numero massimo, distinto per ognuna delle diverse specie, dei capi da abbattere per ciascuna delle giornate di caccia; i periodi di attività venatoria, come previsti dall'art. 19, co. 1, possono essere modificati, ai sensi del successivo comma, per determinate specie in relazione a situazioni ambientali, biologiche, climatiche e metereologiche delle diverse realtà territoriali.

È evidente, dunque, il nesso intercorrente tra i due strumenti, tant'è che l'art. 18, co. 2 l. 157/92 stabilisce che i periodi venatori previsti *ex lege* possono essere modificati solo “*a condizione della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori*”; è altrettanto palese che solo in presenza di un atto pianificatorio aggiornato il calendario venatorio può ritenersi legittimamente fondato su un'adeguata istruttoria. In Sicilia, tuttavia, a fronte di un obbligo di revisione quinquennale del detto piano (art. 15, co. 1 l.r. 33/1997), l'ultimo piano regionale faunistico-venatorio - relativo al quinquennio 2013/2018 – è stato approvato con decreto del Presidente della Regione n. 227/S.6/S.G. del 25 luglio 2013.

Già alcuni anni addietro, con sentenza n. 1209 del 7 aprile 2022, questo Tribunale - chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di un decreto con il quale l'Assessorato regionale per l'Agricoltura, lo Sviluppo rurale e la Pesca mediterranea aveva ritenuto di subordinare la revisione del PRFV 2013-2018 al reperimento di fondi a quel momento non disponibili (decreto n. 6169 del 27 gennaio 2020) - ha ritenuto il provvedimento illegittimo, annullandolo ed affermando il conseguenziale obbligo dell'amministrazione regionale di revisionare il piano.

È stato osservato, in quell'occasione, che l'intervento modificativo dell'art. 20 della l.r. n. 10/2018 sul testo dell'art. 15 della l.r. n. 33/1997 – per effetto del quale è venuto meno l'inciso che prevedeva il termine quinquennale di efficacia del piano faunistico-venatorio – non ha fatto venir meno l'obbligo di revisione quinquennale del piano.

L'attuale testo dell'art. 15 cit. - secondo cui “*L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea provvede ad*

eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio con periodicità quinquennale” – non va inteso, cioè, nel senso che le scelte dell’amministrazione in ordine alla revisione siano “assolutamente libere nell’an, giacché una tale lettura contrasterebbe con la stessa funzione dello strumento di pianificazione e con l’intenzione del legislatore regionale che ha presunto una fisiologica obsolescenza del Piano dopo un quinquennio dall’adozione così prevedendo, a tal fine, apposite “finestre” temporali in cui è possibile riattivare la partecipazione procedimentale ed esaminare le sollecitazioni di tutti i soggetti i cui interessi sono incisi” (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, n. 1209/2022); in altre parole, “la modifica operata dall’art. 20 della l.r. n. 10/2018 ha avuto portata innovativa solo in ordine all’efficacia del Piano, prima quinquennale ora perenne, ma non ha comportato nessuna modifica all’obbligo quinquennale di rivalutazione dell’attualità dello strumento pianificatorio che, come ut supra richiamato, è insita in ogni attività di programmazione” (ibidem).

Con successiva sentenza n. 39 del 7 gennaio 2025, questa sezione, in merito al calendario venatorio 2024/2025, ha dubitato *“della legittimità di una disciplina dell’attività venatoria che non sia preceduta dall’adozione di un aggiornato piano regionale, definito ex lege quale “strumento di pianificazione, nel territorio agro-silvo-pastorale della Regione, delle destinazioni differenziate del territorio medesimo, delle prescrizioni, dei divieti e vincoli e di ogni altro intervento per la tutela della fauna selvatica e per la sua riproduzione naturale”.*

Anche il C.G.A.R.S., nella fase cautelare del presente giudizio, ha affermato che il menzionato art. 15, se non impone una modifica periodica del piano faunistico-venatorio, *“sottintende l’esigenza di un controllo periodico della fauna e della flora territoriale, prospettando la possibilità di eventuali modifiche o revisioni almeno con cadenza quinquennale” e “non esonera la predetta Amministrazione dal pronunciarsi alla scadenza del detto periodo, anche soltanto con un provvedimento di conferma (c.d. propria) del precedente piano faunistico onde verificare la sussistenza delle*

condizioni all'uopo necessarie per ritenere ancora attuale e attendibile, per un ulteriore periodo quinquennale, il piano già approvato", per concludere dubitando che il vigente PRFV possa ritenersi "ancora attuale dopo 13 anni dalla sua adozione".

Anche il Consiglio di Stato, proprio sul tema della necessità di un aggiornato piano faunistico-venatorio, ai fini della legittimità del calendario venatorio, ha affermato: *"Le tipiche finalità della pianificazione faunistico-venatoria...impongono periodicamente l'aggiornamento dei dati sulla base dei quali il piano viene redatto, la conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica e l'esercizio del potere programmatico su un arco temporale adeguato, che il legislatore ha fissato in cinque anni.*

Più in generale, ed in questo risiede la ratio della norma, una buona attività pianificatoria richiede necessariamente una periodica revisione onde aggiornare le scelte effettuate ed adeguarle ad eventuali mutamenti delle condizioni di partenza considerate, allo scopo di evitare la naturale obsolescenza delle programmazioni dovuta al trascorrere del tempo e rendere attuale la previsione organizzativa, oltre che efficace, proiettandola in un arco temporale adeguato.

Il potere di proroga di un atto programmatico scaduto, che non innova il contenuto del piano, ma semplicemente ne amplia la durata, se per un verso risponde ad esigenze di continuità dell'azione amministrativa pianificatoria, per altro verso non può legittimamente essere esercitato ripetutamente, pena l'elusione della ratio normativa appena richiamata e, in definitiva, l'abuso della discrezionalità amministrativa.

Ritiene il Collegio, pertanto, alla luce di tale rilievo, che per l'avvenire, ai fini della validità del calendario venatorio, andrà valutata adeguatamente l'opportunità di un esercizio tempestivo del presupposto potere pianificatorio da parte della Regione Puglia in conformità alle previsioni della L.R. n. 59 del 2017, apparendo difficilmente

apprezzabile la legittimità di un ulteriore intervento di proroga in assenza di valide motivate ragioni” (così Consiglio di Stato, Sez. III, 3 maggio 2021, n. 3487).

Lo stesso Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, nel richiamare condivisibilmente la recente Legge cost. 11 febbraio 2022, n. 1, (che ha aggiunto, al terzo comma all’art. 9 della Costituzione, “[La Repubblica...] Tutela l’ambiente, le biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”), ha ribadito che *“l’Ambiente, nel suo più ampio significato comprensivo della flora e della fauna, costituisce nel nostro ordinamento un bene fondamentale, alle cui esigenze di tutela devono adeguarsi i contrapposti interessi di quanti praticano l’attività venatoria (in tal senso, Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giurisd., ordinanza cautelare 8 settembre 2022, n. 345, statuente la preminenza dell’interesse faunistico-ambientale rispetto all’interesse alla pratica venatoria). La conservazione del patrimonio naturalistico nel suo complesso considerato, infatti, è un valore assoluto in quanto corrispondente all’esigenza di salvaguardare habitat naturali e specie viventi dal pericolo di estinzione (C.G.A., sez. giurisdiz., ord. 4 settembre 2026, n. 296).*

La fondatezza del primo motivo di ricorso, dunque, consente di ritenere l’illegittimità dell’intero c.v., con la conseguenza che risulta superfluo l’esame delle ulteriori doglianze, concernenti solo taluni aspetti dell’atto impugnato (le preaperture, la cacciabilità di alcune specie).

Ai fini conformativi, è necessario rendere alcune precisazioni sugli effetti del presente annullamento del calendario venatorio 2026/2027, alla luce della normativa regionale vigente.

Il legislatore nazionale, modificando il testo dell’art. 18, co. 1 l. 157/1992 (con l’art. 1, comma 551, lett. a), l. 30 dicembre 2024, n. 207), ha stabilito: *“L’esercizio venatorio è legittimato e autorizzato dalla presente legge per ciascuna intera annata venatoria”.*

Tale previsione, effettivamente, consente di dubitare che, in applicazione della disciplina statale, all'integrale annullamento del calendario consegua l'impossibilità di esercitare il prelievo venatorio (che sembra doversi ritenere direttamente legittimato dalla legge), anche se dovrebbe chiarirsi quale sarebbe, in tale ipotesi, il numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e l'orario giornaliero dell'attività venatoria, ossia gli elementi costituenti il contenuto minimo del c.v. (cfr. art. 18, co. 2, primo periodo l. 157/92). È prova della circostanza che da un simile annullamento scaturirebbe un vuoto normativo il fatto che il medesimo legislatore nazionale si sia premurato di stabilire, per l'ipotesi in cui sia giudizialmente disposta la sospensione cautelare del calendario venatorio, che interinalmente *“riacquistano efficacia i limiti di prelievo e gli orari giornalieri fissati da ciascuna regione con l'ultimo calendario venatorio legittimamente applicato”* (art. 18, co. 4 ult. periodo l. 157/92, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 551, lett. d), l. 30 dicembre 2024, n. 207).

Il legislatore nazionale, con il recente intervento correttivo in esame, inoltre, ha inteso rimarcare che l'intervento del calendario venatorio debba ritenersi circoscritto, salve ipotesi particolari, all'indicazione dei prelievi massimi e degli orari dell'attività venatoria, sostituendo la precedente formulazione normativa - per la quale i piani dovevano essere pubblicati *“con l'indicazione”* del numero massimo giornaliero di capi abbattibili - con quella attuale, che stabilisce che le regioni pubblicano il calendario venatorio *“al fine”* di indicare, per ciascuna specie cacciabile, il numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e l'orario giornaliero dell'attività venatoria, come a voler sottolineare la funzione limitata del c.v., di mera integrazione rispetto al dato normativo.

Diverso è il quadro normativo vigente a livello regionale - tenuto conto della già citata competenza regionale esclusiva in materia (*ex art. 14, lett. L dello Statuto regionale*) – che tuttora reca una disciplina più stringente e, quindi, più aderente al principio di

precauzione; principio che, come ribadito da ultimo anche dal giudice amministrativo di appello insulare (cfr. C.G.A., ord. cit.), *“rinviene il suo fondamento nell’ordinamento comunitario e oggi eurounitario (cfr. Corte di Giustizia CE, 26 Novembre 2002 T132; sentenza 14 luglio 1998, causa C-248/95; sentenza 3 dicembre 1998, causa C-67/97, Bluhme; Cons. Stato, VI, 5 dicembre 2002, n. 6657), essendo previsto dall’art. 191, par. 2, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (T.F.U.E.), ed è stato recepito nel nostro ordinamento in tema di danno ambientale con l’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, che ha aggiunto l’art. 3 ter al D.Lgs. n. 152/2006, prevedendo che “La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché al principio “chi inquina paga” che, ai sensi dell’articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale”.*

L’art. 18, co. 1 l.r. 33/1997 stabilisce: *“L’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio ed acquisito il parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica, emana, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, il calendario venatorio regionale relativo all’intera annata venatoria, per i periodi e le specie previste dall’articolo 19, con l’indicazione del numero massimo, complessivo e distinto per ognuna delle diverse specie, dei capi da abbattere per ciascuna delle giornate di caccia”.*

Il successivo art. 19, al comma 1, prevede: *“L’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste con le procedure di cui al comma 1 dell’articolo 18 determina le date di apertura e di chiusura dell’attività venatoria, nel rispetto dell’arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 di gennaio dell’anno successivo. Le giornate di caccia previste complessivamente per ciascuna specie non possono in*

ogni caso superare il numero complessivo di giornate stabilito dal comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Sul territorio regionale, l'attività venatoria è consentita per le seguenti specie e per i periodi sotto indicati: ...”.

La disciplina regionale, dunque, lungi dal precisare che l'attività venatoria debba ritenersi, anno per anno, “legittimata” dalla legge stessa, prevede il calendario venatorio quale strumento necessario ai fini della disciplina dell'annata venatoria, da adottare nel rispetto dei limiti previsti dalla stessa legge regionale.

Ne discende che l'annullamento di tale provvedimento comporta, in concreto, l'impossibilità di esercizio dell'attività venatoria sul territorio regionale nella corrente stagione venatoria.

In conclusione, incidentalmente, il collegio osserva che, in questa sede di merito, deve prescindere – difettando il requisito della rilevanza di cui all'art. 23 l. 87/1953 - dai molteplici dubbi di compatibilità con la Costituzione che la disciplina recentemente introdotta, con l. 207/2024 – applicabile nel territorio regionale nella parte in cui reca disposizioni di natura processuale – solleva, in punto di effettività della tutela (art. 24 Cost.).

Infine, quanto alle spese di lite, anche tenuto conto che la presente decisione si fonda su considerazioni già ripetutamente affermate (anche) da questo Tribunale, il collegio ritiene di dover porre il relativo onere a carico delle parti soccombenti, nelle misure indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione della Presidenza della Regione siciliana, lo accoglie e, per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, complessivamente liquidate in € 4.000,00, oltre accessori, l'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, nella misura del 50% e le parti controinteressate, in solido tra loro, per il restante 50%.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Valenti, Presidente

Raffaella Sara Russo, Consigliere, Estensore

Mario Bonfiglio, Referendario

L'ESTENSORE

Raffaella Sara Russo

IL PRESIDENTE

Roberto Valenti

IL SEGRETARIO

